

3. La Banca d'Italia invia al Dipartimento del tesoro, entro il giorno 10 di ciascun mese, un resoconto delle operazioni di raccolta e impiego di cui al comma 1, effettuate nel mese precedente.

4. I termini e le condizioni di ciascuna operazione di raccolta e impiego di cui al comma 1 sono accertati mensilmente dal Dipartimento del Tesoro - Direzione seconda con appositi decreti e comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze e al Direttore generale del Tesoro.

Art. 4.

*Contabilizzazione, rendicontazione e accertamento delle operazioni di impiego in depositi vincolati*

1. Per le operazioni di movimentazione della liquidità, di cui all'art. 5, comma 3, della Convenzione, che comportano l'impiego della liquidità in depositi vincolati presso la Banca d'Italia a scadenza predeterminata, la Banca medesima è autorizzata in via continuativa a prelevare dal conto disponibilità gli importi necessari a porre in essere dette operazioni, mediante scritturazione al conto sospeso collettivi. Alla scadenza delle operazioni o, più in generale, al rientro dei depositi, la Banca d'Italia utilizza gli importi svincolati per chiudere le partite iscritte al conto sospeso collettivi e versa i relativi ricavi ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

2. La Banca d'Italia rendiconta al Dipartimento del Tesoro, entro il giorno 10 di ciascun mese, le operazioni d'impiego in depositi vincolati, effettuate nel mese precedente.

3. I termini e le condizioni di ciascuna operazione di impiego in depositi vincolati sono accertati mensilmente dal Dipartimento del Tesoro - Direzione seconda con appositi decreti e comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze e al Direttore generale del Tesoro.

Art. 5.

*Corresponsione della remunerazione riconosciuta sul conto disponibilità*

1. La Banca d'Italia corrisponde la remunerazione sulle giacenze depositate sul conto disponibilità con cadenza semestrale - valuta 1° gennaio, 1° luglio - entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ciascun anno, con riferimento al semestre solare chiuso rispettivamente il 31 dicembre e il 30 giugno.

2. I tempi e le modalità di corresponsione della remunerazione per il periodo 22 giugno - 31 dicembre 2011 sono concordati con scambio di lettere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, assicurando in ogni caso entro l'esercizio 2011 il versamento della quota di remunerazione maturata fino all'entrata in vigore della Convenzione.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A15335

DECRETO 21 novembre 2011.

Modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di contributo di solidarietà.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, il quale introduce, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013, un contributo di solidarietà a carico dei contribuenti con reddito complessivo superiore a 300.000 euro pari al 3 per cento da applicare sulla parte di reddito eccedente il predetto importo;

Visto lo stesso art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, in forza del quale con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo comma 2;


Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che in materia di contenimento delle spese del pubblico impiego prevede, fra l'altro, l'applicazione per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 di una specifica riduzione al trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro lordi;

Visto l'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che in materia di interventi di carattere previdenziale prevede l'applicazione, dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, di uno specifico contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme pensionistiche di previdenza obbligatoria, compresi taluni trattamenti erogati da forme pensionistiche integrative, superiori a 90.000 euro lordi annui;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 8 concernente la determinazione del reddito complessivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, del citato decreto legge n. 138 del 2011, e le disposizioni contenute negli articoli 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e 18, comma 22-bis, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;

Ritenuta l'opportunità di evitare ai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi di lavoro dipendente conguagliati da un unico sostituto d'imposta l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai soli fini della determinazione e del versamento del contributo di solidarietà;

Decreta:

Art. 1.

#### *Contributo di solidarietà*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito complessivo di cui all'art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sia superiore a 300.000 euro, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte di reddito che eccede il predetto importo di 300.000 euro, fermo restando che il contributo medesimo si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati alla riduzione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a quelli già assoggettati al contributo di perequazione di cui all'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo.

Art. 2.

#### *Determinazione e versamento del contributo di solidarietà*

1. Il contributo di solidarietà è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato in unica soluzione unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR, il contributo di solidarietà è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno ed è versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d'imposta riconosce la deduzione dell'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà. Tale ultimo importo è indicato nella certificazione unica di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Roma, 21 novembre 2011

*Il Ministro: MONTI*

11A15334

DECRETO 22 novembre 2011.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,60%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, ventiduesima e ventitreesima franche.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

